



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 5
DEL 17/01/2022**

OGGETTO: Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024

L'anno **duemilaventidue**, addì **diciassette**, del mese di **gennaio**, alle ore **14:30** nella Sala delle adunanze. La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l'emergenza COVID-19.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Assessore	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Assessore	X	
4.	MAGGIO ROSARIA	Assessore	X	
5.	CARAMAGNA LORENZO	Assessore	X	
Totale			5	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Nobile Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MILOSCIO DOMENICO** – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli Organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli Enti Locali), nell'ottica dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999 e alla Legge n. 482/1968, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (norme generali sull'Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 75/2017, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le Amministrazioni Pubbliche adottano il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate - con decreti di natura non regolamentare dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale.

Nell'ambito del Piano, deve essere curata l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Il Piano Triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

- a seguito delle soprarichiamate modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 al D.Lgs. n. 165/2001, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 6-ter, in data 08.05.2018 ha emanato, le linee di indirizzo volte a orientare le Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei Piani di Fabbisogno di Personale, precisando che la dotazione organica è pari alla spesa potenziale massima prevista dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del suddetto D.Lgs. n. 165/2001, in sede di definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente e che la definizione del PTFP avviene secondo le linee guida ministeriali e nell'ambito del proprio potenziale limite finanziario massimo.
- ai sensi dell'art. 33 del citato Decreto Legislativo, le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione del personale prevista dall'articolo 6, sono tenute ad osservare le procedure previste da tale articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Amministrazioni Pubbliche che non vi adempiono non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- ai sensi dell'art. 50, co. 2, del CCNL 21.05.2018, gli enti disciplinano le procedure selettive per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, tenuto conto della Programmazione dei Fabbisogni del Personale di cui al suddetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

DATO ATTO quindi CHE, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'Amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO CHE, con riferimento a quanto sopra, è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per il Comune di Pozzolo Formigaro, che così si dettano:

- A) contenimento della spesa di personale
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato
- C) lavoro flessibile
- D) trattamento accessorio del personale dipendente.

A) Contenimento della spesa di personale

A1. Normativa

art. 1, comma 557 e 557quater della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni	Ai fini del concorso delle Autonomie Regionali e Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di Stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, tra l'altro, alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della Programmazione Triennale dei Fabbisogni di Personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011-2013).
--	---

A2. Situazione del Comune di Pozzolo Formigaro

PRESO ATTO che l'art. 16 del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio **2011/2013**, da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, è pari ad € 946.390,30;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. N. 296/2006 (aggregato di dati A-B del Questionario Corte dei Conti)			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIIO
€ 978.298,89	€ 944.823,94	€ 916.048,08	€ 946.390,30

B1. Normativa

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. n. 34/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge n. 160/2019 e dalla Legge n. 8 del 28.02.2020, di conversione del D.L. n. 162/2019 c.d. Milleproroghe, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti Locali, il quale prevede che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

La suddetta norma ha demandato ad apposito Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, l'individuazione delle fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i Comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. La medesima norma ha stabilito che i Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; ha previsto che i parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni e che i Comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

CONSIDERATO che le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione anche alla nuova norma.

VISTO l'art. 3, comma 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, che disciplina il turn over di personale.

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della Legge n. 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta.

B2. Verifica situazione dell'Ente

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal D.M. 17 marzo 2020 in relazione alla peculiare situazione del Comune di Pozzolo Formigaro.

1) IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in Bilancio di Previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il D.M. prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato nel Bilancio di Previsione relativo all'ultima annualità considerata.

VISTA la Circolare ministeriale 13 maggio 2020 (GU n.226 del 11-9-2020) sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale/entrate correnti.

VISTO il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti relative all'ultimo triennio 2018/2019/2020 al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato (come assestato) in parte corrente sul Bilancio di Previsione 2020, al fine di verificare la sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel lungo periodo, in particolare con riferimento al triennio 2022/2024:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2018	2019	2020
Dati consuntivi approvati	€ 3.422.410,53	€ 3.492.664,76	€ 3.587.174,85
FCDE su Bilancio di Previsione 2020 (dato assestato)	€ 38.400,06	€ 38.400,06	€ 38.400,06
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre Rendiconti approvati)	((3.422.410,53+3.492.664,76+3.587.174,85)/3)-38.400,06= € 3.462.349,99		

Verificato che, per il Comune di Pozzolo Formigaro, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2020 € 748.970,66
Media entrate netto FCDE € 3.462.349,99
= 21,63%

2) LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) Comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti

- d) Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Il Comune di Pozzolo Formigaro si trova nella fascia demografica di cui alla lettera d) avendo, al 31.12.2020, n. 4.542 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Tali valori per il Comune di Pozzolo Formigaro sono i seguenti:

Fascia demografica	Popolazione	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2021	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2021	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2021
	3000-4999	27,20%	26,00%	31,20%

Il Comune di Pozzolo Formigaro, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (valore Comune 21,63% _ valore soglia 27,20%) rientra tra i Comuni VIRTUOSI.

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare (ai sensi dell'art. 5 del D.M.) la spesa di personale registrata nell'ultimo Rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

Il Comune può però incrementare la spesa solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del D.M., come previsto dall'art. 5 del D.M. stesso.

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006 (triennio 2011/2013).

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del D.M. Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

$$(\text{€ } 3.462.349,99 * 27,20\%) - \text{€ } 748.970,66 = \text{€ } 192.788,54$$

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2020

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo annuale per ulteriori assunzioni è il seguente:

$$\text{€ } 910.291,45 * 26\% = \text{€ } 236.675,78$$

(Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 D.M. per fascia demografica ente)

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, si verifica la seguente condizione:

l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico; il Comune di Pozzolo Formigaro può pertanto procedere ad assunzioni entro il valore dell'incremento teorico e quindi può incrementare la spesa di personale registrata nel Rendiconto 2020 di € 192.788,54 (a seguito nuove assunzioni, la spesa complessiva di personale definita ai sensi del D.M. non può superare € 941.759,20).

B4. RESTI ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2015/2019 - EVENTUALE QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA

L'art. 5, comma 2 del D.M. 17 marzo 2020 consente ai Comuni virtuosi, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto D.M., fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione.

Il Comune di Pozzolo Formigaro non ha, per il 2022, facoltà assunzionali residue relative al periodo 2015/2019.

C) Lavoro flessibile

C1. Normativa

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Richiamato l'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, somministrazione lavoro e ulteriori tipologie), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

VISTA la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";*

RICHIAMATO il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la Deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *"Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di*

personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006.

C2. Previsione assunzioni lavoro flessibile

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2021, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13/02/2021 ad oggetto *"Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 – 1^ modifica"* l'Ente ha fatto ricorso ad un'assunzione a tempo determinato avvalendosi della prestazione professionale di dipendente di altro Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico per un periodo di n. sei mesi e per n. 12 ore settimanali con decorrenza dal mese di marzo 2021.

Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31/08/2021 ad oggetto *"Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 – 2^ modifica"* la suddetta assunzione è stata prorogata fino al 30/09/2021 e con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere alla stipula di una convezione ai sensi dell'art. 14 del CCNL comparto regioni – enti locali del 22.01.2004 con il Comune di Cassano Spinola, titolare del rapporto di lavoro del suddetto dipendente, per l'utilizzo congiunto dello stesso per n. 18 ore settimanali.

DATO ALTRESÌ ATTO che al momento non sono previste assunzioni con forme di lavoro flessibile relativamente al triennio 2022/2024;

D) Il trattamento accessorio del personale dipendente

D1. Normativa

RICORDATO il tetto di spesa al trattamento accessorio, previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per cui *"a decorrere dall'1.1.2017, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";*

VISTO l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del cosiddetto "Decreto Crescita", Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, che prevede che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";*

VISTO il D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che esplicita come *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";*

Richiamato l'art. 67, comma 7 del CCNL 21/05/2018 per cui: "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

RILEVATO che la Legge n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1, commi 604-606 prevede "604. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2021, sulla base degli atti di programmazione l'Ente ha provveduto ad effettuare le seguenti assunzioni a tempo indeterminato rispettivamente per:

Area Tecnica: addetto al servizio manutentivo - operaio

- assunzione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 e dell'art. 25 d.P.R. 487/94 di una unità di personale qualifica B1 - con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato pari a 36 ore settimanali, addetto al servizio manutentivo operaio, con decorrenza dal 22/03/2021;

Area Tecnica: addetto al servizio manutentivo – collaboratore autista scuolabus

- assunzione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 e dell'art. 25 d.P.R. 487/94 di una unità di personale qualifica B1 - con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato pari a 36 ore settimanali, addetto al servizio manutentivo – collaboratore autista scuolabus, con decorrenza dal 15/09/2021;

Area Segreteria Generale

- assunzione ai sensi dell'art. 16 della L. 56/87 e dell'art. 25 d.P.R. 487/94 di una unità di personale qualifica B1 - con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato pari a 18 ore settimanali, collaboratore amministrativo Area Demografica, con decorrenza dal 01/04/2021;

RILEVATO che nel corso dell'anno 2021 si sono verificate n. 2 cessazioni di personale per dimissioni volontarie, così dettagliate:

Area Tecnica:

- n. 1 dipendente di cat. D, pos. ec. D2, addetto al Servizio Tecnico, titolare di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 16 giugno 2021

Area Segreteria Generale

- n. 1 dipendente di cat. C, pos. ec. C3, con contratto di lavoro a tempo parziale (32 ore settimanali) e indeterminato addetta all'Area Segreteria – Amministrazione Generale, con decorrenza dal 1 dicembre 2021.

DATO ATTO che si intende procedere all'approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024, nei seguenti nuovi termini:

ANNO 2022

N. posti			Cat.	Profilo professionale/ Area di destinazione	Tempo lavoro		
						Graduatoria	Mobilità Centro per

				concorsuale ancora valida/ Nuova procedura concorsuale		l'Impiego
1	C	Istruttore Amministrativo/ Area Amministrativa – Servizio Segreteria	36 ore settimanali		X*	

*In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si procederà all'attivazione di procedura concorsuale

ANNO 2023: nessuna assunzione

ANNO 2024: nessuna assunzione

dando atto di aver effettuato, nel rispetto della normativa e delle linee guida ministeriali sopra richiamate, la definizione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 a seguito di:

- analisi qualitativa e quantitativa delle esigenze comunali, con definizione delle tipologie di professioni e competenze professionali che meglio risponde all'evoluzione dell'organizzazione del lavoro;
- visione triennale del Piano, con adozione annuale in merito al fabbisogno necessario ed eventuali modifiche nel corso dell'anno solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione;
- definizione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- formulazione della dotazione organica partendo dal valore finanziario dell'ultima dotazione organica approvata e quantificando il valore dei singoli trattamenti economici delle categorie in essa contenute;
- definizione del limite teorico approvabile, dato dalla spesa del personale in servizio sommata alle capacità assunzionali previste dalla legislazione, valore che in ogni caso non può essere superiore al valore limite della spesa di personale consentito dalla legge (media spesa sostenuta nel triennio 2011/2013), fatte salve le maggiori facoltà assunzionali derivanti dal D.M. per i Comuni virtuosi che, per il Comune di Pozzolo Formigaro, consentono comunque di rimanere al di sotto di tale soglia (valore soglia triennio 2011/2013 € 946.390,30 – totale spesa personale prevista nel Bilancio di Previsione 2022-2024: anno 2022 € 905.693,48, anni 2023 e 2024 € 929.117,35;
- consapevolezza che la dotazione organica deve avere natura finanziaria, ossia di spesa massima adottabile da parte del Comune, che viene quindi rimodulata in funzione di quanto definito nel piano dei fabbisogni.

PRESO ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà assunzionali vigenti.

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- l'Amministrazione Comunale non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti rispetto alle attuali, di gestione ed erogazione dei medesimi e pertanto le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard comunali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione della spesa del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;

- il Comune di Pozzolo Formigaro rientra nella fascia degli Enti Virtuosi ai sensi del D.M. 2020;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09/12/2021 si è dato atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 09/12/2021 è stato approvato il Piano Triennale per le azioni positive 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle Pari opportunità" tra uomo e donna a norma della Legge 28 Novembre 2005 n. 246;
- è stato approvato il Piano della Performance nel Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- è stato verificato il rispetto dell'aggregato di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

DATO INFINE ATTO CHE:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della Legge n. 145/2018, i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2018, 2019 e 2020.
- è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2021;
- è stato approvato il Rendiconto di gestione 2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/05/2021;
- sono stati inviati i suddetti dati, nei termini previsti, alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella Legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185.
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

DATO ATTO che il parere circa il contenuto della presente Deliberazione sarà rilasciato dal Revisore dei Conti unitamente al parere sul Documento Unico di Programmazione 2022/2024 nel quale il presente atto è espressamente richiamato;

VISTO CHE del presente Piano dei fabbisogni di personale verrà data informazione alle rappresentanze sindacali, in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

VISTO il parere Tecnico e di Legittimità reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane il Segretario Comunale e il parere contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

dando atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE il PTFP – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - 2022/2024 come segue:

ANNO 2022

N. posti			Cat.	Profilo professionale/ Area di destinazione	Tempo lavoro		
					Graduatoria concorsuale	Mobilità	Centro per l'Impiego

				ancora valida/ Nuova procedura concorsuale		
1	C	Istruttore Amministrativo/ Area Amministrativa – Servizio Segreteria	36 ore settimanali		X*	

*In caso di esito negativo della procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si procederà all'attivazione di procedura concorsuale

ANNO 2023: nessuna assunzione

ANNO 2024: nessuna assunzione

DI DARE ATTO che, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09/12/2021, l'Amministrazione Comunale non presenta alla data odierna situazioni di esubero e/o di eccedenza di personale, non trovando conseguentemente applicazione i vincoli e i divieti di cui all'articolo 33, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

DI DARE ATTO altresì che con l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto si rispetta il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 e il rispetto del limite massimo di spesa per nuove assunzioni previsto dal DM 17.03.2020, come si evince dall'allegato A);

DI APPROVARE l'Allegato A), quale tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa di personale (rif. triennio 2011/2013) e tra dotazione organica e nuove limite alle assunzioni (rif. DM 17.03.2020), con proiezione dei relativi costi sul triennio 2022/2024;

DI DARE ATTO che il parere circa il contenuto della presente Deliberazione sarà rilasciato dal Revisore dei Conti unitamente al parere sul Documento Unico di Programmazione 2022/2024 nel quale il presente atto è espressamente richiamato;

DI DARE INFINE ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2022/2024;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- alle rappresentanze sindacali per opportuna informazione, in adempimento agli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- ai Titolari di Posizione Organizzativa, per opportuna conoscenza;
- al Servizio Finanziario, per quanto di competenza;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale comunale, nel rispetto del principio di trasparenza.

DI TRASMETTERE il presente Piano a SICO, entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *"Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."*

DI DEMANDARE all'Ufficio Personale l'attuazione del presente programma di assunzioni.

SUCCESSIVAMENTE, valutata l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con ulteriore unanime votazione Favorevole in forma palese dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'134 del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

SPESE PERSONALE 2021/2024				
	2021	2022	2023	2024
MACROAGG. 101	822.617,85	814.688,64	817.968,44	817.968,44
MACROAGG. 102	52.592,42	53.829,64	55.414,91	55.414,91
MACROAGG. 103	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
di cui spesa per formazione	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
di cui spesa per indennità missione S/10.318	700,00	700,00	700,00	700,00
MACROAGG. 109 (rimborso convenzioni)	4.500,00	41.700,00	58.800,00	58.800,00
TOTALE	881.810,27	912.318,28	934.283,35	934.283,35
A DETRARRE				
LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE S/438.1	3.904,76	3.904,76	3.904,76	3.904,76
ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE S/438.2	929,33	929,33	929,33	929,33
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE S/438.3	331,91	331,91	331,91	331,91
COMPENSI ISTAT S/442	1.191,84	1.102,64	0,00	0,00
ONERI COMPENSI ISTAT S/442.1	283,65	262,43	0,00	0,00
IRAP COMPENSI ISTAT S/442.2	101,31	93,73	0,00	0,00
INDENNITA' ORDINE PUBBLICO S/11.131	1.365,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INDENNITA' ORDINE PUBBLICO S/11.132	325,00	0,00	0,00	0,00
IRAP INDENNITA' ORDINE PUBBLICO S/11.133	117,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.549,80	6.624,80	5.166,00	5.166,00
TOTALE SPESA PERSONALE	873.260,47	905.693,48	929.117,35	929.117,35

spesa media triennio 2011-2013	946.390,30
---------------------------------------	-------------------

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		
(importi già inclusi nella tabella soprariportata)	6.100,23	Incarico ex art. 1 c. 557 L. 331/2004 Servizio Tecnico (periodo 1 marzo 2021 - 30 settembre 2021)
	1.451,85	oneri Incarico ex art. 1 c. 557 L. 331/2004 Servizio Tecnico (periodo 1 marzo 2021 - 30 settembre 2021)
	518,55	irap Incarico ex art. 1 c. 557 L. 331/2004 Servizio Tecnico (periodo 1 marzo 2021 - 30 settembre 2021)
TOTALE	8.070,63	

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO		
		2022		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO	VALORE	FASCIA
		2020	4.542	d
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	VALORE	
		2020	748.970,66 €	(l)
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			910.291,45 €	(a1)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2018		3.422.410,53 €	
	2019		3.492.664,76 €	
	2020		3.587.174,85 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			3.500.750,05 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2020	38.400,06 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			3.462.349,99 €	(b)
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				(c) 21,63%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				(d) 27,20%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				(e) 31,20%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

ENTE VIRTUOSO	
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f) 192.788,54 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1) 941.759,20 €
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h) 2022 26,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i) 236.675,78 €
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l) 0,00 €
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m) 236.675,78 €
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1) 1.146.967,23 €
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n) 941.759,20 €
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o) 2022 941.759,20 €

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risulti compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2019	
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020	
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2021	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2021	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2022	(p) * (q)

ENTE NON VIRTUOSO	

FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	29,50%	a
1.000	1.999	28,60%	b
2.000	2.999	27,60%	c
3.000	4.999	27,20%	d
5.000	9.999	26,90%	e
10.000	59.999	27,00%	f
60.000	249.999	27,60%	g
250.000	1.499.999	28,80%	h
1.500.000	50.000.000	25,30%	i
Abitanti al 31.12 ▼			
2020	4.542		
VALORE SOGLIA		27,20%	d

FASCE DEMOGRAFICHE		VALORI SOGLIA				
DA	A	2020	2021	2022	2023	2024
0	999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
1.000	1.999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
2.000	2.999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
3.000	4.999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
5.000	9.999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
10.000	59.999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
60.000	249.999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
250.000	1.499.999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.500.000	50.000.000	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Abitanti al 31.12						
2020	4.542					
VALORI SOGLIA		19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%

FASCE DEMOGRAFICHE

DA	A	VALORE SOGLIA	FASCIA
0	999	33,50%	a
1.000	1.999	32,60%	b
2.000	2.999	31,60%	c
3.000	4.999	31,20%	d
5.000	9.999	30,90%	e
10.000	59.999	31,00%	f
60.000	249.999	31,60%	g
250.000	1.499.999	32,80%	h
1.500.000	50.000.000	29,30%	i
Abitanti al 31.12			
2020	4.542		
VALORE SOGLIA		31,20%	d

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FTO MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO Nobile Dott.ssa Roberta

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **21 gennaio 2022**, giorno di pubblicazione, ai capogruppi consiliari - riguardando materie elencate dall'art. 125 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO Nobile Dott.ssa Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

N° 40 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **21 gennaio 2022** sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì, **21 gennaio 2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO Nobile Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **31 gennaio 2022**

- ai sensi dell'art. 134 co 3 D.Lgs 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FTO Nobile Dott.ssa Roberta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **21 gennaio 2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott.ssa Roberta